



TRIBUNALE di PALERMO

SEZIONE V CIVILE

SPECIALIZZATA

IN MATERIA DI IMPRESA

Il Giudice

dott.ssa *Rachele Monfredi*

LETTI gli atti, sciogliendo la riserva assunta all'udienza (di prima comparizione) del 3.12.19;

RILEVATO CHE

La causa, introdotta con citazione notificata il 29.7.19, ha a oggetto:

- la domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale e da illecito extracontrattuale proposta da **FRANCESCO ANTONIO** nei confronti di **WOLTERS KLUVER ITALIA SRL** ;

- la domanda riconvenzionale, proposta da quest'ultima, per il pagamento dei canoni dovuti per il primo semestre 2019.

Il credito per il pagamento dei canoni è stato azionato in via monitoria dalla società, con ricorso depositato il 29.7.19, anche presso il Tribunale di Milano, ove pende giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dall'odierno attore, nell'ambito del quale, secondo quanto emerge dalla stessa comparsa, non si è ancora celebrata la prima udienza di comparizione;

RITENUTO CHE

L'eccezione di continenza formulata dalla società è fondata e che tuttavia il criterio della prevenzione di cui all'art. 39 co. 3[^] cpc induce a individuare il foro competente, non già in quello di Milano, bensì in quello di Palermo atteso che – a parità di data di deposito del ricorso monitorio e notifica della citazione, nella specie da individuarsi nel 29.7.19 – ai fini dell'individuazione del giudice competente, occorrerà avere riguardo alla data di celebrazione della prima udienza, primo *“fatto processuale immediatamente successivo”* a quelli espressamente indicati dall'art. 39 al fine di determinare la prevenzione (cfr. in tal senso Cass. sez. 6 – L. ord. n. 22947/16).



Il Giudice che ravvisi la continenza, a fronte di un'eccezione di incompetenza fondata anche su altri criteri, deve verificarla con indagine estesa a tutti i criteri indicati (cfr. in tal senso Cass. sez. 6-3 ord. n. 24161/19).

Nel caso di specie il contratto per cui è causa è un contratto di “*concessione per la distribuzione di licenze di uso software con prestazione di servizi assistenza e aggiornamento*” e l'attore si duole, per un verso degli effetti della disdetta comunicatagli dalla società, per altro verso dello sviamento di clientela che (a suo dire) la società convenuta avrebbe posto in essere ai suoi danni dopo aver disdetto il contratto.

In particolare, secondo la prospettazione di parte attrice, “*se è vero che il concessionario [in ragione della disdetta] non possa più cedere a terzi le licenze attive di software, è vero anche che la concedente è obbligata a fornire gli aggiornamenti necessari per consentire ai clienti finali attivi di continuare a usufruire dei gestionali*”

In ragione di tale prospettazione – impregiudicata ogni considerazione in ordine alla fondatezza nel merito – la causa è devoluta alla competenza della SSI, rientrando la controversia tra quelle di cui all'art. 134 d. l.vo 30/05 e succ. mod.

Infatti, la verifica relativa alla fondatezza dell'azione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale proposta da parte attrice postula l'accertamento del suo diritto (contestato dalla società) a fruire degli aggiornamenti relativi ai software anche dopo la disdetta del contratto di licenza d'uso; di conseguenza, gli atti di concorrenza sleale lamentati – ancora una volta prescindendo da ogni valutazione relativa alla fondatezza della pretesa nel merito – devono essere qualificati come atti di concorrenza sleale interferenti (cfr. Cass. sez. 6-1 ord. n. 17161/19).

La proposta azione di risarcimento da illecito extracontrattuale, considerata la natura dell'obbligazione risarcitoria e il luogo di residenza del convenuto, vale a radicare la competenza di questa SSI, trovando applicazione (in disparte ogni considerazione in ordine all'applicabilità del foro del consumatore derivante dalla qualità di microimprenditore asseritamente rivestita da parte attrice) il foro facoltativo di cui all'art. 20 cpc.

Il foro convenzionale esclusivo previsto dal contratto – che peraltro entrambe le parti hanno disatteso adendo il Tribunale di Milano e quello di Palermo – al contrario di quanto dedotto dalla difesa della società, non vale a fondare l'eccezione di incompetenza in favore del Tribunale di Vicenza [*rectius*: SSI di Venezia], operando piuttosto la deroga per ragioni di connessione (cfr. Cass. sez. III ord. n. 3109/02 secondo la quale “*in tema di competenza territoriale, il foro convenzionale, anche se pattuito come esclusivo, può subire deroga nel caso di connessione*”



oggettiva, ai sensi dell'art. 33 cod. proc. civ. Ne consegue che la parte che sostenga l'incompetenza del giudice adito in virtù della convenzione che ha attribuito la competenza ad altro giudice in modo esclusivo, ha l'onere di eccepire l'insussistenza di una ragione di competenza nei confronti di quest'ultimo in base ai criteri degli artt. 18 o 19 cod. proc. civ., richiamati dall'art. 33 ai fini dell'operatività della relativa ragione di modificazione della competenza"; nonché Cass. sez. 6-3 ord. 19714/18 secondo la quale "il foro stabilito dalle parti, essendo di origine pattizia e non legale, dà luogo a un'ipotesi di competenza derogata, e non inderogabile, e, anche quando sia stabilito come esclusivo (art. 29 c.p.c.), non impedisce, al pari di ogni altro criterio determinativo della competenza, che questa possa essere modificata per ragioni di connessione").

P.Q.M.

Rigetta le eccezioni preliminari di incompetenza e rinvia, per l'ammissione di eventuali mezzi istruttori, all'udienza del 6.4.20 ore 11.45, con termini ex art. 183 co. VI cpc (30 + 30 + 20 giorni) a decorrere dal 31.12.19.

SI COMUNICHI

Palermo, 9.12.2019

Il Giudice

dott.ssa *Rachele Monfredi*

